

Giudice di Pace di Torino  
**Sezione Penale**  
**REPUBBLICA ITALIANA IN**  
**NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice di pace **omissis**, alla pubblica udienza del **19 febbraio 2018**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**omissis** , nato a omissis , elettivamente domiciliato presso omissis , dal quale è assistito e difeso unitamente omissis, di fiducia

- libero presente -

**omissis**, nato a **omissis**, residente e dichiaratamente domiciliato in omissis, assistito e difeso omissis, con studio legale in omissis, dai quali è assistito e difeso, di fiducia

- libero presente -

**omissis** , nato a omissis , elettivamente domiciliato presso omissis , dal quale è assistito e difeso , di fiducia

- libero presente -

omissis, nato a omissis, residente e dichiaratamente domiciliato in omissis assistito e difeso omissis, di fiducia

- libero presente -

**omissis** , nato a omissis , residente e dichiaratamente domiciliato in omissis , assistito e difeso da omissis con studio legale in **omissis**, di fiducia

- libero presente -

## IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 113, 590 c.p. perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, causavano ad Alessandro M----- lesioni personali, segnatamente “*frattura petrocanterica femore sinistro*” giudicate guaribili in gg 40 s.c.: nella fattispecie A--- Graziano, in qualità di gestore dell'esercizio pubblico all'insegna “N---À ---”, non impediva agli avventori del locale C--- Alessandro e T--- Domenico di afferrare il precitato di peso a livello del busto (il T--- si poneva alla destra ed il C--- alla sinistra del M-----) e ad O--- Marco e O--- Maurizio a livello degli arti inferiori (O--- Maurizio agguantava la gamba destra e O--- Marco quella sinistra), così da porlo in posizione orizzontale per lanciarlo in aria ripetutamente, fino a proiettarlo, nel corso della terza spinta, quasi all'altezza del soffitto, facendogli eseguire una traiettoria verso destra ed in direzione obliqua, lasciandolo poi cadere rovinosamente a terra, a circa un metro di distanza dietro le spalle dei predetti.

Commesso in Torino (TO) il 01.01.2013

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa E--- (v.p.o. munito di delega in data 15.02.2018), dell'---, difensore di fiducia dell'imputato A--- Graziano e sostituto processuale degli avv. Danilo --- e --- ---, difensori di fiducia degli imputati, T--- Domenico e C--- Alessandro; dell'avv. Irene Russo, sostituto processuale ---, difensore di fiducia degli imputati O--- Maurizio ed O--- Marco: dell'avv. Carlo Cavallo difensore e procuratore speciale della costituita parte civile M----- Alessandro, nato a Torino il 22.09.1986 ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Cavallo, in Torino, via Susa n.31

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Pubblico Ministero:** ritenuta la penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto condannare O--- Maurizio, O--- Marco, T--- Domenico e C--- Alessandro, ciascuno alla pena di €1.800,00 di multa e A--- Graziano alla pena di €1.500,00 di multa.

**Difensore della Parte Civile:** come da conclusioni scritte corredate di nota spese.

Condannare in ogni caso gli imputati, in solido tra loro, ex art. 539 c.p.p. al versamento in favore della parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva che si quantifica in € 50.000, nonché al pagamento delle spese e degli onorari di costituzione e rappresentanza della parte civile come da nota spese allegata.

**Difensore dell'imputato A--- Graziano:** assolvere l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto, non sussiste o per non averlo commesso e condannare, in caso di assoluzione dell'imputato, ex art. 541 comma 2 c.p.p., la parte civile al pagamento delle spese legali, per la cui quantificazione si rimette all'apprezzamento del GaP.

Difensore degli imputati O--- Marco e O--- Maurizio: assolvere gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

**Difensore degli imputati T--- Domenico e Codino Alessandro:** assolvere gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

T--- Domenico, C--- Alessandro, A--- Graziano, O--- Maurizio e O--- Marco sono stati citati a giudizio con atto disposto dal Pubblico Ministero ai sensi

dell'art. 20 del D. Lgs, 28.08.2000. n, 274 (così come modificato dall'art. 17 c. 4 lett a) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazione, nella L. 31 luglio 2005, n. 155) per il reato meglio descritto in epigrafe,

Nel corso del giudizio, veniva acquisito, ai fini, della procedibilità, Tatto di querela sottoscritto dalla persona offesa M----- Alessandro in data 27.03.2013, depositato, in pari data, presso la Procura della Repubblica di Torino, nonché verbali di identificazione, dichiarazione di domicilio degli imputati e nomine fiduciarie.

Non essendovi i presupposti per una conciliazione tra le parti, la persona offesa querelante, signor

M----- Alessandro, si costituiva parte civile, con il proprio difensore e procuratore speciale avv. Carlo Cavallo, del Foro di Torino; con la dichiarazione di apertura del dibattimento, il GdP dava ingresso all'istruttoria dibattimentale; venivano ammesse le prove orali e documentali così come richieste dalle parti; si procedeva quindi all'audizione della parte civile M----- Alessandro, di M--- Elena e I--- Alessandro (testi indicati dal P.M.); del consulente medico legale dott. Sergio Bonziglia (indicato dalla P.C.); gli imputati tutti si sottoponevano all'esame richiesto dalle parti, le quali, all'udienza del 5.02.2018, previa discussione della causa, formulavano le conclusioni siccome sopra riportate e nel corso dell'odierna udienza, fissata per repliche, a seguito delle stesse, il GdP pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo di seguito riportato.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il quadro probatorio emerso induce a ritenere provata la penale responsabilità degli imputati, in ordine al reato loro ascritto in cooperazione: le lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p., cagionate alla persona offesa per negligenza, imprudenza ed imperizia\*

La vicenda che ha portato all'incriminazione degli imputati è stata rievocata, con dovizia di particolari, dalla parte civile M----- Alessandro, nel corso della sua deposizione resa all'udienza del 29.11.2016, con una rievocazione dell'episodio chiara, precisa e pienamente coerente con quanto dal medesimo a suo tempo denunciato.

Più precisamente l'episodio sarebbe avvenuto la notte del 31.12.2012, presso il locale "N---a" sito in Torino, dove il giovane si era recato in compagnia di alcuni amici per i festeggiamenti di Capodanno, organizzati dal signor A--- Graziano, gestore di quel locale.

Ha meglio chiarito il M-----, che al suo tavolo vi erano circa diciotto commensali, tra i quali Colline Alessandro, T--- Domenico e i fratelli O--- Maurizio e Marco, persone, queste ultime, che conosceva da tempo; dopo il brindisi di mezzanotte, il titolare aveva fatto spostare i tavoli per ricavare una sorta di pista da ballo, abbassando le luci ed aumentando il volume della musica.

Ha ancora ricordato il M-----, che, dopo mezzanotte, nell'euforia dei festeggiamenti, egli era stato preso di peso da C--- Alessandro e T--- Domenico e lanciato in aria "a mo' di gioco" e poiché detto comportamento lo aveva infastidito si era allontanato dal gruppo, sennonché, dopo circa quaranta minuti, mentre stava uscendo dal bagno e si stava dirigendo verso l'uscita del locale, improvvisamente veniva afferrato nuovamente dai due che ripetevano lo stesso gesto, afferrandolo e lanciandolo in aria; a questo punto si aggiungevano anche i fratelli O--- e così, a quattro, lo lanciavano ancora in aria; con il terzo lancio, ha precisato il M----- "ho avvertito una spinta più forte da parte del C--- e di conseguenza ho avuto una spinta anziché verticale, in diagonale...ho superato l'altezza dei ragazzi e sono caduto per terra dietro Domenico T--- e Maurizio O---, poi cadendo ho sbattuto con il fianco sinistro, la spalla sinistra e la T--- sul suolo ed ho perso conoscenza".

E' altresì emerso, in quanto ancora riferito dal M-----, che egli, nonostante avesse perso conoscenza, aveva tuttavia avvertito accanto a sé la presenza di Elena M---, O--- Marco e I--- Alessandro, cugino degli O---, i quali avevano cercato di farlo rinvenire, quindi si era sentito trascinare sul pavimento, ancora privo di sensi, fino ad una vicina saletta, dove era rimasto fino

all'arrivo dei soccorritori del 118, i quali lo avevano poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO di Torino "con un forte dolore alla parte sinistra del bacino e con totale impotenza funzionale". A seguito della caduta, da un'altezza di circa tre metri dal suolo, lo sfortunato giovane medicò, riportava la frattura periròcanterica del femore sinistro, con successivo intervento chirurgico in data 2.01.2013, con applicazione di mezzi di sintesi interni rimossi con l'intervento chirurgico dèi Novembre 2015, a cui era seguito un percorso di riabilitazione funzionale conclusosi definitivamente nel Febbraio 2016.

Ha, tra l'altro, riferito il M----- che, all'interno del locale, non era presente alcun personale addetto alla vigilanza degli avventori ; che il titolare signor A--- era in una posizione da cui poteva agevolmente osservare la pista dove si ballava e poiché questi era amico del C---, spesso e volentieri trascorrevano del tempo con loro tutti; che il T--- ed il C---, già in occasione del primo lancio effettuato erano ubriachi e che egli, fin dal primo lancio, aveva manifestato la propria contrarietà per quel gioco, allontanandosi dalla pista e cercando di svincolarsi dalla presa, ma non gli era stato possibile, perché da un punto di vista fisico (il M----- è persona minuta e molto magra) era impossibile opporre resistenza alla loro azione, aggiungendo, il M-----, di essersi opposto dicendo "no", ma non era servito a nulla.

A domanda del proprio difensore, il M----- ha chiarito che i soccorritori intervenuti, dopo circa 20/30 minuti, avevano manifestato stupore per lo scenario ivi trovato e ciò in quanto, la situazione loro rappresentata nel corso della telefonata, era di una persona in stato di ebbrezza che era svenuta\* durante il ballo, tant'è, ha precisato il M-----, che essi si erano presentati con un semplice "coltrino" di quelli utilizzati per sollevare le persone infortunate per altre patologie, non già con la tipica tavola spinale, utilizzata in presenza di traumi importanti, aggiungendo il M----- che i soccorritori erano stati allertati dal titolare del locale.

Ha altresì riferito il M----- di essersi laureato in medicina il 18.10.2012 e questa vicenda aveva avuto importanti ripercussioni sulla propria attività, nel senso che, in occasione del primo intervento chirurgico, egli stava preparando l'esame per l'abilitazione ed aveva avuto problemi con lo svolgimento del tirocinio; a seguito del secondo intervento aveva dovuto assentarsi dal lavoro per un mese intero (cfr. documentazione agli atti relativa alle sostituzioni del M----- di vari medici di base, già programmate e non effettuate).

A domande delle difese, il M----- ha fermamente ribadito di aver in tutti, i modi manifestato ai quattro il proprio dissenso per quel gioco; di aver visto l'A--- sia prima che dopo il lancio e di aver appreso dalla M--- che un addetto del locale lo aveva trascinato in una saletta adiacente quella dove si stava svolgendo la festa.

Questi i fatti siccome narrati dalla P.C., la cui deposizione, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, pur fornendo un contributo probatorio importante nella ricerca della verità processuale, deve essere valutata con prudente apprezzamento, non potendo essa essere equiparata, puramente e semplicemente, a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa, dovendo quindi essere sottoposta, dove possibile, ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, parametri questi entrambi soddisfatti nel caso in esame.

Quanto ai primi, a supporto delle dichiarazioni della P.C., v'è la documentazione sanitaria depositata dal P.M., che è ben collegata, sia sotto il profilo cronologico che per la natura delle indicazioni .del referto, con il fatto storico descritto in rubrica, nonché la copiosa documentazione medica relativa all'evoluzione e durata della malattia dei M-----, come meglio descritta nella cartella clinica e nelle due relazioni stilate dal consulente medico-legale di parte, dott. Sergio Bonziglia, acquisite a seguito dell'audizione del consulente stesso.

Ha chiarito il dott. Bonziglia di aver sottoposto a visita medica medico legale il signor M----- Alessandro, una prima volta, in data 23.09.2013 ed una seconda volta, in data 4.03.2016, chiarendo

che il dottor M-----, a seguito della caduta per lancio in aria da parte di alcuni commensali, aveva riportato "Frattura pertrocanterica femore sinistro<sup>5</sup> con riduzione incruenta e sintesi interna con chiodo endomidollare in data 1.01.2013, precisando che dal verbale di intervento del 118, contenuto nella cartella clinica, si evinceva, quale causa della chiamata. "Trauma accidentale in abuso di sostanze alcoliche<sup>5</sup>".

Ha dichiarato il B-che, in occasione della prima visita medico legale effettuata, aveva riconosciuto in capo ai M----- un danno biologico valutato intorno al 10%, valutazione rivista a seguito della seconda visita effettuata in data 4.03.2016, nella misura del 12-13%, tenuto conto dell'esame obiettivo che a seguito del secondo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, evidenziava "all'arto inferiore sinistro deficit perimetrale di 2 cm. alla coscia e 2 cm. alla stira, nonché Ipotrofia glutea sinistra, presenza di cicatrice chirurgica in regione trocanterica sinistra della lunghezza di 3 cm. con cicatrici sottostanti di cm 4; alla coxofemorale sinistra deficit flessori terminale di una decina di gradi e limitazione di extrarotazione e dell'abduzione al ginocchio flesso estensione completa con solidità legamentosa conservata - non asimmetria di lunghezza SIÀSMI - deambulazione nella nonna".

Ha altresì dichiarato il dott. Bonziglia che la suddetta valutazione tiene conto del parere specialistico del dott. Anglesio, psichiatra, il quale aveva accettato a carico del M----- l'insorgenza, dopo i fatti, di un "Disturbo da stress post traumatico (DSM -5 F43.10) per circa un anno con attuale fobia •specifica per ambienti naturali (DSM - F40.228) con attacchi di panico"

Quinto alla durata della malattia il dott. Bonziglia ha quantificato la stessa, relativamente al primo periodo: 8 giorni a totale, 22 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e 30 giorni a parziale al 25%; relativamente al secondo periodo: 3 giorni a totale, 7 giorni a parziale al 75%, 15 ~~giorni~~ a parziale al 50% e 15 giorni a parziale al 25%.

Ha osservato infine il dott. B- che ne erano derivate ripercussioni a livello di maggior disagio ed affaticamento sulle attività comportanti posizione eretta prolungata e deambulazione protratta. Quanto alle spese esse, a dire del consulente, sono congrue e coerenti.

Ancora a sostegno delle dichiarazioni del M-----, per ciò che attiene ai fatti accaduti quella notte, vi sono quelle rese dai testi M--- Eiena e I--- Alessandro, entrambi, tra gli altri, presenti nella circostanza

La teste M---, all'epoca fidanzata del signor O--- Marco, ha dichiarato di aver visto fare quel gioco già in altre occasioni, tra cui la festa di laurea del M-----, dove questi era stato lanciato in aria per festeggiarlo, precisando che il M-----, rispetto agli altri ragazzi, era quello più esile e quindi era quello che veniva lanciato in aria, aggiungendo, per contro, di non averlo mai visto partecipare ai lanci.

Ha confermato la teste di aver visto il titolare del locale "prendere Alessandro che era a terra e non si muoveva e lo aveva spostato nella pre-sala", confermando inoltre la M--- di aver sentito il proprietario chiamare i soccorsi non spiegando loro bene l'accaduto "Io ricordo che non è stata spiegata la dinamica, al telefono, dalla persona che ha chiamato il 118, credo che sia passato il messaggio che si trattasse di un ragazzo che aveva esagerato con l'alcol., non è stato spiegato che il ragazzo fosse caduto, si diceva semplicemente che non stesse bene". Quanto allo spostamento del ragazzo ha chiarito la teste "come medico ho ritenuto quello spostamento una manovra rischiosa e sconsigliata, perché non c'erano, a parte Alessandro, medici che potessero intervenire e valutare se spostarlo o meno". Ha infine dichiarato la M--- che anche in occasione del suo matrimonio con O--- Marco, avvenuto il 4 giugno 2016, vi era stato questo gioco, anche se, ha precisato, le persone non erano le stesse.

Anche il teste I--- Alessandro, cugino dei fratelli O---, ha confermato di aver visto il M----- essere lanciato in aria più volte e poi cadere a terra e quindi essere trascinato e portato in una sala più

tranquilla rispetto all'altra dove si ballava.

Quanto agli imputati, tutti hanno sostenuto che il M----- fosse d'accordo nell'essere lanciato in aria. L'A---, titolare del locale, contrariamente a quanto emerso, ha dichiarato di essere intervenuto in quanto qualcuno del suo staff o sua moglie, lo aveva chiamato dicendo che in sala quattro ragazzi stavano lanciando in aria un ragazzo e poiché egli dalla propria postazione non riusciva a vedere cosa stesse accadendo, si era recato dai ragazzi dicendo loro "guardate ragazzi che vi fate male", precisando di aver assistito ad un lancio ed al secondo il ragazzo era caduto, aggiungendo "mi sembravano tutti felicemente d'accordo di questa cosa, nel senso che non ho sentito dire 'basta' od opporsi".

Ha dichiarato ancora l'A--- che, all'interno del locale, non era presente personale della sicurezza di cui si è sempre egli occupato, nel caso di specie ha asserito "In questo caso non sono riuscito perché io ero dietro il bancone, se vi fossero state altre persone a controllare forse non sarebbe accaduto, ma io non posso permettermi altro personale ai controllo del comportamento dei clienti, i camerieri c'erano".

Ha confermato l'A--- di aver detto agli operatori del 118 che un ragazzo, che aveva bevuto, era caduto, senza nulla riferire del lancio in aria del ragazzo "non c'era sangue da nessuna parte e non mi sembrava una cosa urgente, non mi sembrava in fin di vita".

A domanda del suo difensore l'A--- si è intrattenuto nel descrivere i locali e la distanza del bancone dalla sala dove era accaduto l'incidente, descrivendo puntualmente come fosse avvenuto il lancio fatale al M-----, chiarendo "i ragazzi erano posti due davanti e due dietro al ragazzo che veniva lanciato in aria, mentre gli altri ragazzi erano tutti lì intorno che battevano le mani", negando; infine che qualcuno dei propri dipendenti o lui stesso avessero trasportato il M----- nell'altra sala. I&R; Contrariamente a quanto riferito dall'A---, gli imputati T--- Domenico, C--- Alessandro e i fratelli Marco e Maurizio O--- hanno dichiarato che l'A--- ed il buttafuori erano presenti, durante quel gioco e che T A--- non avrebbe assolutamente detto loro di smetterla, né tantomeno il M----- avrebbe, in qualche modo, verbalmente o con gesti, espresso il proprio dissenso per quel gioco, al quale, in altre occasioni, aveva partecipato ed era stato lui stesso lanciato in aria.

Ancora tutti gli imputati, in coro, hanno dichiarato che si era trattato di un lancio normale, ma che il M----- ricadendo si era capovolto raggruppando al petto le gambe e questo lo aveva sbilanciato facendolo cadere alle spalle del T--- e di uno dei fratelli O---.

Più chiaro, sul punto, è parso l'imputato O--- Maurizio, il quale ha dichiarato "Noi quattro ci siamo guardati, non ci siamo detti nulla, Alessandro M----- non ha detto nulla, si è lasciato prendere, non l'ho sentito lamentarsi di quel gioco, poi volontariamente mentre era in aria si è girato su se stesso ed è caduto alle spalle di Domenico T---", ammettendo l'imputato O--- Maurizio "abbiamo colpa di aver partecipato al gioco che comunque lui voleva fare".

Ha tenuto a precisare O--- Marco, amico da sempre del M-----, che, a seguito del sinistro occorso, l'amico aveva comunque continuato a studiare per Tesarne di abilitazione tenutosi nel Febbraio 2013, due mesi dopo i fatti; che dopo detto esame il M----- aveva effettuato delle sostituzioni di medici di base e che, nell'estate 2013, aveva anche fatto qualche viaggio, ciò evidentemente a significare che il giovane medico, dopo soli pochi mesi, aveva ripreso la vita di prima e quanto agli asseriti attacchi di panico, ha dichiarato l'imputato di non aver mai sentito parlare di questo disturbo, né di avervi mai assistito.

Osserva il GdP come le dichiarazioni dell'imputato siano smentite dalla documentazione allegata dal difensore di parte civile, da cui si evince che il giovane era stato costretto a rinunciare a diverse sostituzioni, peraltro già programmate, per impossibilità di effettuarle, sia per il secondo intervento cui aveva dovuto sottoporvisi sia per lo stato di malattia derivatone.

Per ciò che attiene ai riscontri di carattere soggettivo, la testimonianza della P.O., al pari di tutte le testimonianze, è stata sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonché sulla corrispondenza al vero della rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica dell'esposizione e dall'assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità.

Nessun dubbio circa il nesso di causalità tra la condotta negligente e/o imprudente degli imputati e le lesioni subite dalla P.C..

La responsabilità degli imputati, come si evince chiaramente dal quadro probatorio emerso, è dunque **incontestabile**.

Le lesioni personali colpose riportate dal M----- furono conseguenza della caduta a terra del giovane a seguito del lancio in aria posto in essere dagli imputati T--- Domenico, C--- Alessandro, O--- Maurizio ed O--- Marco, i quali, con forte spinta propulsiva da parte di due partecipanti al "gioco provocavano lo sbilanciamento del giovane che, anziché ricadere perpendicolarmente

sulle braccia dei quattro, effettuava una traiettoria obliqua cadendo rovinosamente a terra e così riportando le gravi lesioni accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO di Torino.

Si è peraltro molto dibattuto sul fatto che quel gioco, sebbene stupido (come definito dai difensori degli imputati), non possa essere ritenuto attività illecita o reato e che qualora io si volesse

considerare tale, esso, a dire delle difese, sarebbe scriminato dal consenso del M-----.

Osserva il GdP come il reato conT---to agli imputati sia quello previsto e punito dall'art. 590 c.p.

ovvero le lesioni personali colpose derivate al M----- per negligenza, imprudenza ed imperizia,

derivate alla persona offesa a seguito di lancio in aria della stessa da parte di quattro soggetti che, sconsiderati tra loro nei movimenti, verosimilmente per il troppo alcool assunto, ne provocavano la caduta a terra.

La tesi coltivata dai difensori degli imputati, secondo cui il M----- avrebbe compiuto in aria una sorta di capriola su se stesso, oltre che inverosimile è priva di pregio, così come l'assunto, secondo cui il M----- non si sarebbe in alcun modo opposto a che venisse effettuato quel gioco; la circostanza trova smentita nelle dichiarazioni del M----- e per certi versi nelle dichiarazioni stesse rese dall'imputato O--- Maurizio, il quale, nel corso dell'esame cui si è sottoposto, a proposito del

gioco ha dichiarato che la decisione di gettare in aria il M----- era stata presa da loro quattro attraverso un semplice sguardo "Noi quattro ci siamo guardati, non ci siamo detti nulla".

Si è anche fatto riferimento a "facili moralismi nel giudicare il gioco in sé" e tuttavia come puntualmente osservato dal difensore di parte civile, "non si tratta di accezioni moralistiche, ma penali, ed invero dalla documentazione medica, depositata in atti, si può facilmente apprezzare quanto dannoso sia stato l'evento"; sarebbe stato sufficiente l'osservanza di banali regole di prudenza, per evitare un fatto tanto grave.

Altresì certa è la penale responsabilità dell'imputato A--- Graziano, per non aver egli, in qualità di gestore dell'esercizio pubblico, impedito agli avventori del locale C--- Alessandro, T--- Domenico ed i fratelli O--- di effettuare quel gioco.

E' emerso, durante l'istruttoria dibattimentale, che l'A---, quale amico del C---, spesso e volentieri, durante la serata, avesse partecipato ai festeggiamenti con il gruppo. E' ancora emerso, in quanto riferito dagli imputati e dalla teste Mirrarti che egli pur vedendo i quattro praticare quel "gioco" nulla aveva fatto per impedire che venisse effettuato.

Singolari sono le dichiarazioni dell'A--- laddove riferendosi alla mancata predisposizione di un servizio di vigilanza, asserendo di occuparsene personalmente, ha dichiarato "In questo caso non sono riuscito, perché io ero dietro il bancone, se vi fossero state altre persone a controllare forse non sarebbe accaduto, ma io non posso permettermi altro personale al controllo del'homportamenio dei clienti, i camerieri c'erano", con ciò ammettendo di non aver fatto abbastanza per impedire quel

gioco da lui ritenuto pericoloso.

Per altri versi, la responsabilità dell'A--- è da ritenersi particolarmente grave, giacché egli, dopo aver permesso che si facesse quel gioco, dinanzi ad un ragazzo svenuto a seguito di caduta da altezza considerevole, anziché interrompere la festa e allertare subito i soccorsi, evitando di muovere il corpo del ragazzo, lo spostava o lo faceva spostare, con condotta irresponsabile ed estremamente imprudente.

Altro aspetto raccapricciante della condotta dell'A--- è quello relativo al contenuto delle dichiarazioni rese ai soccorritori, riferendosi genericamente ad un soggetto ubriaco che era caduto, senza nulla riferire in merito alla causa della caduta stessa e alle condizioni del ragazzo che, a seguito della caduta da tre metri di altezza, era rovinato a terra perdendo conoscenza.

Detta condotta, che avrebbe potuto avere più gravi conseguenze, ha fatto sì che i soccorritori non fossero adeguatamente attrezzati per prestare soccorso ad una persona traumatizzata, giacché convinti di dover soccorrere una persona ubriaca semplicemente caduta a terra.

Destano altresì sconcerto le dichiarazioni dell'A--- rese durante lesame cui si è sottoposto allorché asserisce “non c'era sangue da nessuna parte e non mi sembrava una cosa urgente, non mi sembrava in fin di vita”.

Accertata dunque a carico degli imputati, la penale responsabilità in ordine al reato loro ascritto, ovvero le “lesioni personali colpose” di cui all'art. 590 del codice penale, che risulta peraltro sicuramente integrato sotto i profili di rito, per la indubbia sussistenza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo, il primo poiché realizzato da qualsivoglia condotta con cui si cagiona ad altri una malattia nel corpo o nella mente, il secondo rappresentato dalla “colpa”, poiché non è necessaria che vi sia nella condotta la volontà di cagionare lesioni, ma è sufficiente che tale condotta sia caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia, occorre provvedere *all'irrogazione della pena* in concreto applicabile.

Il comportamento processuale degli imputati e l'assenza di precedenti penali a carico degli stessi, consentono di riconoscere, in loro favore, le circostanze attenuanti generiche.

Pena equa visto l'art. 52 del D.Lgs. 274/2000, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare l'entità delle lesioni cagionate e la natura dell'azione lesiva come sopra illustrata, pare quindi quella della multa di €300,00 per ciascuno di essi.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.

Attesa la costituzione di parte civile del signor M----- Alessandro, gli imputati devono essere condannati al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, derivanti dal reato, in considerazione della sofferenza e disagio patiti in conseguenza del reato di lesioni subite e per gli effetti negativi delle stesse incidenti sul bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, al quale, quando la lesione sia conseguenza di un fatto illecito altrui, deve corrispondere un pieno risarcimento, nonché in considerazione del danno morale consistente nello stato di frustrazione patito dal M-----, risarcimento da liquidarsi nella separata sede civile, attesa la necessità di ulteriori e più compiuti accertamenti circa l'entità complessiva del danno, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione, rappresentanza ed assistenza della parte civile così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del D. M. 10 marzo 2014 n. 55 e delle attività in concreto svolte dal difensore.

Può tuttavia essere riconosciuta, a favore della parte civile, una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di €25.000,00 per la parte di danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, che viene posta a carico degli imputati, nella misura di €5.000,00 per ciascuno di essi.



P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p/p.

Dichiara

T--- DOMENICO , C--- ALESSANDRO , A--- GRAZIANO , O--- MAURIZIO e O--- MARCO responsabili del reato loro ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche , li condanna ciascuno alla pena di €300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p.

Condanna

Gli imputati tutti sopra descritti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal reato, in favore della costituita parte civile M----- ALESSANDRO da liquidarsi nella separata sede civile, oltre al rimborso , in solido tra loro, delle spese di costituzione , assistenza e rappresentanza della stessa parte civile, che liquida in €3.024,00 per onorari, oltre contributo forfetario 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

Visto l'art. 539,2° comma c.p.p.

Condanna

Gli imputati T--- DOMENICO, C--- ALESSANDRO, A--- GRAZIANO, O--- MAURIZIO e O--- MARCO al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, in favore della parte civile M----- ALESSANDRO, di €25,000,00, nella misura di €5.000,00 per ciascun imputato.

Torino, lì 19.02.2018

IL GIUDICE DI PACE